

SCHEMA DI ACCORDO DI COLLABORAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DI MIGLIORAMENTO DELLA CIRCOLAZIONE IDRODINAMICA SECONDARIA NELLA LAGUNA MARINETTA IN COMUNE DI ROSOLINA (RO)

TRA

La Regione del Veneto (di seguito denominata Regione), con sede legale in Venezia,
Dorsoduro 3901, codice fiscale n. 80007580279, rappresentata da,
nato a, il quale interviene ai sensi
e per gli effetti del presente atto in nome e per conto della Regione presso la quale elegge
domicilio
E
Il Comune di Rosolina, con sede legale in Rosolina (RO), in Viale Guglielmo Marconi,
n. 24, codice fiscale n. 81004580296 rappresentato da, nato ail
; in qualità di;
di seguito definite le Parti;

PREMESSO CHE

La Direttiva 1992/43/CEE "Habitat", relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, e la Direttiva 2009/147/CE "Uccelli", hanno costituito una rete ecologica europea coerente di Zone Speciali di Conservazione e Zone di Protezione Speciale, denominata Rete Natura 2000;

La Giunta regionale con deliberazione n. 786 del 27 maggio 2016, così come modificata ed integrata dalle deliberazioni della Giunta regionale n. 1331 del 16 agosto 2017 e n. 1709 del 24 ottobre 2017 ha approvato gli obiettivi e le misure di conservazione per le Zone Speciali di Conservazione (ZSC) delle regioni biogeografiche alpina e continentale, che comprendono anche l'area del Delta Po veneto;

Il Delta del Po rappresenta, tra le aree protette italiane, la più grande zona umida, caratterizzata da grandi superfici di acqua dolce e salmastra che si incontrano in lagune, fiumi, canali, golene in un indefinito confine tra terra ed acqua. La salvaguardia dell'integrità degli ecosistemi in queste aree e il mantenimento di vegetazioni di transizione, adattate a livelli diversi di salinità, in equilibrio dinamico con le acque dolci del fiume e salate del mare, è fondamentale per la tutela delle specie acquatiche e per la funzionalità ecologica di questi ambienti come aree di sosta, rifugio e riproduzione della fauna;

Oltre a questi riconosciuti valori naturalistici ed ambientali, il Delta del Po si distingue per la presenza di importanti realtà economiche tradizionali legate all'agricoltura, alla pesca e all'acquacoltura (itticoltura e molluschicoltura), i cui prodotti sono apprezzati e riconosciuti in tutta Europa. L'allevamento a scopo alimentare delle vongole veraci (venericoltura) è la voce più importante dell'economia ittica lagunare, seguito dalla mitilicoltura (allevamento delle cozze). Le lagune rappresentano un ambiente ottimale per l'allevamento dei bivalvi, per





l'abbondanza, grazie ai sali nutrienti apportati dalle acque del Po, di microalghe e fitoplancton, loro principale fonte alimentare;

Con D.G.R. n. 876 del 15 giugno 2018 è stato istituito un Gruppo di lavoro multidisciplinare con la specifica funzione di coordinare e semplificare gli adempimenti amministrativi nonché di programmare in maniera integrata gli interventi necessari alla vivificazione delle lagune e dell'area deltizia. Tale gruppo è presieduto e coordinato dal Direttore della Direzione Turismo;

L'art. 11, comma 1, della legge regionale n. 43 del 14 dicembre 2018 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2019", stabilisce che, "Al fine di garantire la salvaguardia dell'integrità degli ecosistemi lagunari, l'assetto idrodinamico delle correnti di marea e la funzionalità delle opere idrauliche e dei canali navigabili realizzati nelle lagune, la Giunta regionale è autorizzata a finanziare specifici progetti di manutenzione straordinaria e di interventi di interesse pubblico, ricadenti nel territorio dei comuni del Parco naturale regionale del Delta del Po, necessari alla vivificazione delle lagune e dell'area deltizia e funzionali anche al sostegno delle realtà economiche tradizionali legate all'agricoltura, alla pesca e all'acquacoltura";

A seguito degli incontri svoltisi tra i rappresentanti del mondo della pesca, i tecnici della Regione del Veneto e il Comune di Rosolina, è stato individuato come unico intervento del Programma annuale 2022 di cui all'art. 11 della L.R. n. 43/2018, la realizzazione dei lavori di miglioramento della circolazione idrodinamica secondaria nella laguna di Marinetta in Comune di Rosolina;

Con nota prot. n. 270316	del 15/06/2022, il Comune di Rosolina ha quindi trasmesso la
proposta di progetto relativa	a al primo stralcio dei lavori di miglioramento della circolazione
idrodinamica secondaria nel	la laguna Marinetta, valutato dalla Giunta regionale, con DGR n.
del	iniziativa di interesse comune.

LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art. 1 – Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante del presente Accordo.

Art. 2 – Oggetto

Il presente Accordo disciplina il rapporto di collaborazione tra le Parti e persegue obiettivi di interesse comune, che si concretizzano nelle attività previste nel "Progetto di miglioramento della circolazione idrodinamica secondaria nella laguna Marinetta" attraverso lo scavo di canali sublagunari.

Nel contesto delle predette attività il presente Accordo prevede il perseguimento dei seguenti obiettivi:

- 1. mantenimento del corretto idrodinamismo delle lagune finalizzato alla funzionalità ecologica e alla valorizzazione dei servizi ecosistemici, in particolare a favore dell'habitat 1150* "Lagune costiere";
- 2. ripristino della funzionalità idraulica dei canali e degli sbocchi a mare, che garantiscano il continuo riciclo idrico dell'acqua a bassa salinità con l'acqua marina "vivificando" le aree lagunari, al fine di favorire la venericoltura;





3. realizzare attività divulgative sensibilizzando la popolazione sulle peculiarità degli habitat Rete Natura 2000 legati alle lagune.

Eventuali modifiche o aggiornamenti che dovessero rendersi opportuni o necessari per il miglior esito delle attività stesse, o che siano suggeriti dalla natura dei risultati nel frattempo conseguiti, dovranno essere concordati tra le parti.

Art. 3 – Impegni reciproci e responsabilità

Il Comune di Rosolina si impegna a:

- a) trasmettere il Progetto preliminare (Studio di fattibilità tecnico-economica) entro il 30 ottobre 2022;
- b) coordinare e realizzare tutte le azioni definite dal progetto e riportate all'art. 2 del presente Accordo;
- c) trasmettere alla Regione la relazione finale delle attività svolte, accompagnata dalla documentazione attestante le spese sostenute a giustificazione del contributo erogato, entro e non oltre il 30 ottobre 2023.

La Regione si impegna a:

- a) collaborare attivamente all'attuazione del progetto, mettendo a disposizione proprio personale dedicato al fine di rispettare quanto previsto all'art. 2;
- b) attivare forme di collaborazione per la realizzazione delle azioni di comunicazione e promozione del progetto attraverso proprio personale;
- c) collaborare attivamente mettendo a disposizione le banche dati regionali esistenti in materia di biodiversità;
- d) verificare la relazione finale entro il 31 dicembre 2023, richiedendo eventuali integrazioni.
- Le Parti si impegnano a collaborare reciprocamente per la realizzazione delle attività di cui all'art. 2 del presente Accordo, mettendo altresì a disposizione strutture, attrezzature.
- Le Parti si impegnano ad osservare e garantire il riserbo proprio e dei propri collaboratori nel merito di informazioni, cognizioni e documenti di natura esplicitamente riservata.
- Il Comune di Rosolina solleva la Regione da qualsiasi responsabilità e oneri inerenti all'assicurazione e la gestione delle risorse umane impegnate nelle attività previste dal presente Accordo.

Art. 4 – Responsabili dell'attività

I responsabili designati dalle Parti per la gestione e il coordinamento delle attività oggetto del presente Accordo sono:

- per la Regione:;
- per il Comune di Rosolina:;





Art. 5 - Durata

Il presente Accordo avrà una durata decorrente dalla data di sottoscrizione sino al 30 ottobre 2023, fatta salva eventuale e motivata richiesta di proroga. È escluso il rinnovo tacito dell'Accordo.

Art. 6 – Oneri finanziari

Per lo svolgimento delle attività di cui al presente Accordo, viene riconosciuto a favore del Comune di Rosolina, a titolo di ristoro delle spese sostenute un importo complessivo massimo pari ad Euro 240.000,00 (duecentoquarantamila/00) che sarà erogato in anticipazione a seguito dell'invio della trasmissione del Progetto di fattibilità tecnica ed economica che dovrà avvenire entro il 30 ottobre 2022. Qualora l'importo erogato a titolo di anticipo risultasse superiore a quanto rendicontato al termine delle attività realizzate, il Comune di Rosolina è tenuto a riaccreditare alla Regione le somme introitate e non utilizzate.

Art. 7 – Risultati

Tutti i risultati parziali e finali, direttamente o indirettamente derivanti dalle attività oggetto del presente Accordo, saranno di proprietà delle Parti.

Art. 8 – Riservatezza e trattamento dei dati personali

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679, General Data Protection Regulation (GDPR) e in particolare dell'art. 6, comma 1, lett. b), nonché del D.Lgs. n. 196/2003 come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018, le Parti si danno reciprocamente atto ed accettano che i dati personali relativi a ciascuna di esse siano trattati per le finalità connesse all'esecuzione del presente Accordo anche con l'ausilio di mezzi elettronici, ovvero per finalità di informazione legate ai servizi, ovvero per dare esecuzione agli obblighi previsti dalla normativa vigente o dalle Autorità competenti. Ai fini sopra evidenziati le Parti precisano che l'acquisizione dei rispettivi dati personali è considerata dalle stesse quale presupposto indispensabile per l'esecuzione del presente Accordo, in conformità a quanto disposto dalla normativa sopracitata. Le Parti si impegnano altresì a far rispettare al proprio personale e ai suoi eventuali consulenti o collaboratori esterni le disposizioni sulla riservatezza di cui al presente articolo.

Art. 9 - Recesso

Le Parti, per gravi e comprovati motivi hanno facoltà di recedere dal presente Accordo previa comunicazione a mezzo Posta Elettronica Certificata da inviare a ciascuna delle Parti con un preavviso di almeno 30 giorni. Il recesso dovrà essere esercitato in modo da non arrecare pregiudizio alle altre Parti. Sono fatte salve in ogni caso da parte della Regione le spese già sostenute o impegnate dal Comune di Rosolina che dovranno essere comunque rimborsate qualora ritenute ammissibili.

Art. 10 - Controversie

Le Parti concordano di definire amichevolmente ogni eventuale vertenza che dovesse insorgere nel merito della validità, dell'interpretazione, dell'esecuzione o della risoluzione del presente Accordo. Qualora non fosse possibile raggiungere in questo modo un accordo bonario è competente in via esclusiva il Foro di Venezia.





Art. 11 - Norme di rinvio

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Accordo, si fa rinvio a quanto previsto in materia dalla vigente normativa comunitaria e nazionale.

Art. 12 – Sottoscrizione, spese contrattuali e oneri fiscali

Il presente Accordo, a pena di nullità, è sottoscritto con firma digitale, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera q-bis), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero con altra firma elettronica qualificata. Le Parti danno atto che le somme previste dal presente Accordo si configurano quale ristoro delle spese per attività istituzionali per cui richiedono la registrazione del presente atto unicamente in caso d'uso, con oneri a carico della parte richiedente.

Il presente Accordo, si compone di n. 12 articoli.

Per la Regione del Veneto
(firmato digitalmente)
Per il Comune di Rosolina
(firmato digitalmente)



